

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA**

**ord. n. 26 del 27/02/2014**

Presidente:	GRECO Carlo
Estensore:	BAX Angelo

Ord. n. 26/2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Carlo Greco	Presidente f.f.
-------------------	-----------------

Dott. Francesco D'Isanto	Consigliere
--------------------------	-------------

Dott. Angelo Bax	Consigliere rel.
------------------	------------------

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di responsabilità recante il n. 59545/R del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 4 giugno 2013, nei confronti dei sigg.ri:

Lucia Bartoli, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Iaria, presso il quale è elettivamente domiciliata in Firenze, via De'Rondinelli n. 2 (studio legale Lessona) pec: domenicoiaria@pec.ordineavvocatifirenze.it;

Luigi Ulivieri, rappresentato e difeso dal prof. avv. Mario P. Chiti presso il quale è elettivamente domiciliato in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 83;

Giacomo Parenti, rappresentato e difeso dal prof. avv. Duccio M. Traina, presso cui è elettivamente domiciliato in Firenze, via A. La Marmora n. 14;

Liuba Ghidotti, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Paolini, presso il quale è elettivamente domiciliata in Firenze via F. Puccinotti n. 30 e – mail avvocato Paolini@pec.studiolegalepn.it;

Felice Carmine Strocchia, rappresentato e difeso dall'avv. Renzo Grassi (e-mail: renzograssi@pec.ordineavvocatilivorno.it) ed elettivamente domiciliato in Firenze, via Bonifacio Lupi n. 20 (e-mail: luca.capecchi@firenze.pecavvocati.it)

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed i documenti tutti del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 4 dicembre 2013, il consigliere relatore dott. Angelo Bax, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott.ssa Acheropita Mondera Oranges, gli avv.ti Renzo Grassi per il sig. Felice Carmine Strocchia, Domenico Iaria per la sig.ra Lucia Bartoli, Francesco Paolini per la sig.ra Liuba Ghidott,

Duccio M. Traina per il sig. Giacomo Parenti e Mario P. Chiti per il sig. Luigi Ulivieri;

Ritenuto che il Collegio chiedeva al Pubblico Ministero di pronunciarsi in ordine all'integrazione del contraddittorio eccepito dalla parti convenute in sede di costituzione in giudizio;

- che tutte le parti convenute, ad eccezione del sig. Giacomo Parenti, il quale si rimetteva agli atti defensionali e si dissociava dalla suddetta richiesta di estensione della platea dei convenuti, ribadivano in sede di udienza quanto dedotto nella singole memorie di costituzione, in specie in ordine all'integrazione del contraddittorio;

- che il Pubblico Ministero non si opponeva e si rimetteva alle determinazioni del Collegio;

- che a seguito di una verifica amministrativo – contabile eseguita dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato presso la Provincia di Firenze nel periodo 10 gennaio 2011 – 11 febbraio 2011, emergevano alcune criticità;

- che la Procura contabile, con atto prot. n. 3373 del 10 maggio 2012, delegava il Dirigente Generale dell'Ispettorato Generale della Guardia di Finanza, con facoltà di subdelega, ad effettuare accertamenti istruttori, volti a quantificare il danno finanziario causato all'ente locale, ed a individuare responsabilità, in specie con riferimento al punto 11 della relazione ispettiva, relativa a varie irregolarità nelle modalità di conferimento e di retribuzione, mediante contratti di diritto privato, degli incarichi di Direttore Generale di Coordinamento presso la Provincia di Firenze nel periodo 1 gennaio 2007 – 31 luglio 2009;

- che dopo aver richiamato gli artt. 108,109 e 110 del [decreto legislativo n. 267 del 2000](#) T.U.E.L. ed aver inquadrato la situazione della Provincia di Firenze all'interno di tale impianto normativo, la Procura asseriva che, come evidenziato dalla relazione ispettiva prot. n. 0063298 del 23 maggio 2011, l'Ente locale non aveva rispettato i limiti previsti dall'art. 110 del T.U.E.L. (5% della dotazione organica) in riferimento ai dirigenti extra – dotazione da prevedere nel numero di 2 fino al 2008 (dotazione organica di n. 38 posti dirigenziali) ed 1 dal 2009 (dotazione organica di n. 27 posti dirigenziali);

- che dall'esame dei dati del conto annuale era emerso, di converso, che, nel periodo 2005/2009, i dirigenti extra – dotazione erano stati rispettivamente 6, 7, 8, 7 ed 1;

- che per gli anni 2005/2008, pertanto, la Provincia di Firenze aveva superato i limiti previsti dall'art. 110, comma 2, del T.U., mentre, a partire dal 2009, la situazione era da considerarsi in linea con la normativa di specie;

- che oltre al mancato rispetto del limite previsto dalla legge, secondo la Procura emergeva che i contratti di assunzione ed il relativo trattamento economico del personale dirigenziale con contratto a tempo determinato presentavano varie anomalie;

- che la contestazione della Procura evidenziava, in particolare, come in luogo di un unico Direttore Generale erano stati nominati, in violazione dell'art. 108 TUEL, quattro Direttori Generali, e le nomine in eccesso avevano comportato un aggravio dei costi per il bilancio della Provincia;

- che la vicenda traeva origine dal decreto del Presidente della Provincia n. 32 dell'11 settembre 2006 con il quale si provvedeva (a seguito delle dimissioni del Direttore e Segretario Generale della Provincia) all'attribuzione delle competenze di Direttore Generale, di cui all'art. 7 del Regolamento degli Uffici e Servizi, ai quattro Direttori Centrali dell'ente, disponendo l'esercizio collegiale delle funzioni di Direttore Generale;

- che la successiva delib. della Giunta Provinciale n. 415 del 20 novembre 2006 provvedeva ad apportare le necessarie modifiche al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

- che, in particolare, veniva modificato l'art. 7 del suddetto Regolamento, con la previsione che "qualora il Direttore Generale non sia nominato, le funzioni ad esso attribuite sono esercitate dal Collegio di Direzione Generale", e l'art. 12 del Regolamento allora in vigore disciplinava la materia oggetto di controversia in questa sede (articolo poi sostituito con delib. della Giunta Provinciale n. 173 del 28 luglio 2009);

- che il trattamento economico dei Direttori Generali di coordinamento era individuato dalla

delib. di Giunta Provinciale n. 503 del 27 dicembre 2006, poi modificata con effetto retroattivo dalla delib. di Giunta Provinciale 28 dicembre 2007 n. 378;

- che i suddetti quattro incarichi di Direttore Generale di Coordinamento ed i relativi contratti individuali di lavoro a tempo determinato avrebbero dovuto concludersi il 31 dicembre 2008, ma con atto monocratico del 31 dicembre 2008 n. 34, il Presidente della Provincia prorogava gli incarichi per un altro semestre, fino al 1° luglio 2009;

- che la scelta di nominare 4 Direttori Generali in luogo di un solo Direttore Generale costituiva, secondo la Procura, un danno cagionato alle casse dell'ente locale pari a € 1.175.351,15 (somma complessiva corrisposta ai Direttori Generali con la sottrazione della somma corrisposta al dott. Ulivieri (€ 1.613.435,52 – 438.084,37), sul presupposto della nomina in ogni caso necessaria di un Direttore Generale;

- che in subordine la richiesta attorea, considerando dannose per intero le somme corrisposte ai dirigenti esterni e quelle erogate ai dirigenti in aspettativa, limitatamente agli importi eccedenti la misura massima erogabile ad un dirigente, in base ai Contratti Collettivi Nazionali, quantificava il danno cagionato alla Provincia di Firenze nella misura pari a € 898.003,58;

- che in sede preprocessuale il Vice Procuratore Regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all' [art . 5, comma 1, del D.L. 15 novembre 1993 n. 443](#), convertito con modificazioni nella [legge 14 gennaio 1994 n. 19](#), emetteva l'invito a dedurre nei confronti dei sigg.ri: a) Lucia Bartoli, nella qualità di Direttore Generale di coordinamento "Servizi Interni" e componente del Collegio di Direzione (notificato in data 26 gennaio 2013); b) Luigi Ulivieri, nella qualità di Direttore Generale di Coordinamento "Sviluppo e Territorio" e Presidente del Collegio di Direzione (notificato in data 30 gennaio 2013); c) Giacomo Parenti, in qualità di Direttore Generale di Coordinamento "Infrastrutture" e componente del Collegio di Direzione (notificato in data 20 gennaio 2013); d) Liuba Ghidotti nella qualità di Direttore Generale di Coordinamento "Servizi alla Persona" (notificato in data 7 gennaio 2013); e) Felice Strocchia, nella qualità di Segretario Generale della Provincia di Firenze (notificato in data 15 gennaio 2013);

- che erano stati notificati inviti a dedurre anche nei confronti dei sigg.ri: Alessandro Belisario (Direttore Generale di Coordinamento "Servizi alla Persona"), Matteo Renzi (Presidente della Provincia), Andrea Barducci (Vice Presidente della Provincia), Elisabetta Cianfanelli, Giovanna

Cornaro Folonari, Maria Cristina Giglioli, Stefano Giorgetti, Tiziano Lepri, Valerio Nardini, Luigi Nigi, Pietro Roselli, Stefania Saccardi, Elisa Simoni, (tutti nella qualità di assessori della Giunta Provinciale) e Rocco Conte, nella qualità di Dirigente della Direzione “Servizi Finanziari”;

- che tutti gli interessati avevano presentato memorie scritte, ad eccezione dei sigg.ri Tiziano Lepri, Luigi Nigi e Felice Strocchia;

che il dott. Matteo Renzi, oltre alla presentazione di deduzioni difensive, chiedeva di avvalersi della facoltà di essere sentito personalmente ed era stato convocato ed ascoltato in Procura regionale in data 22 febbraio 2013;

- che nell’atto introduttivo del giudizio la Procura Regionale, ritenuta la sussistenza degli elementi della responsabilità amministrativa, formulava il danno ipotizzando quattro ipotesi di quantificazione dell’illecito erariale: a) in via principale € 816.124,15; b) in via subordinata € 731.490,25; c) in via ulteriormente subordinata € 538.171,00 (solo annualità 2007 – 2008); d) in ulteriore subordine € 287.744,00 (solo annualità 2007 – 2008);

- che la responsabilità del danno derivante dall’illegittima spesa per l’incarico dei quattro Direttori Generali (in luogo di un unico Direttore Generale come era stato, di converso, disposto correttamente dal 2 luglio 2009), per il periodo gennaio 2007 – dicembre 2008, era ascrivibile, secondo la Procura contabile, ai componenti del Collegio di Direzione Generale ed al Segretario Generale;

- che di converso, vista la ripartizione di funzioni tra organi politici e personale amministrativo, valutata la tecnicità della materia e, soprattutto, la circostanza che la gestione “diseconomica – illegittima – dannosa” della nomina contestuale di quattro Direttori Generali all’interno dello stesso ente locale è avvenuta su proposta dei competenti uffici, la Procura contabile riteneva sussistenti i presupposti per la esclusione di responsabilità e l’archiviazione della posizione dei soggetti titolari di funzione politica;

- che quindi la procura contabile, provvedeva all’archiviazione della posizione dei sigg.ri Matteo Renzi (Presidente della Provincia), Andrea Barducci (Vice Presidente della Provincia), Elisabetta Cianfanelli, Giovanna Cornaro Folonari, Maria Cristina Giglioli, Stefano Giorgetti, Tiziano Lepri, Valerio Nardini, Luigi Nigi, Pietro Roselli, Stefania Saccardi, Elisa Simoni

(Assessori della Giunta Provinciale di Firenze) e Rocco Conte, Dirigente della Direzione Servizi Finanziari;

- che in punto di diritto, ritenuta incontestabile la sussistenza del rapporto di servizio tra i soggetti convenuti in giudizio e l'Amministrazione danneggiata ed il nesso causale tra l'adozione dei provvedimenti richiamati (condotta) e l'esborso sostenuto dall'Amministrazione Provinciale (evento), la Procura contabile riteneva esistente la dannosità della spesa e la grave colpevolezza degli interessati;

- che l'esistenza del danno derivava, osservava la Procura, dal fatto che l'Ente avrebbe potuto (e dovuto) nominare un solo Direttore Generale (siccome è avvenuto dal 2 luglio 2009), a mente dell'art. 108 T.U., mentre aveva provveduto alla nomina ed alla remunerazione di quattro Direttori Generali (seppure qualificati "con funzioni di coordinamento") con retribuzioni ben superiori a quelle massime previste dal C.C.N.L. della Dirigenza del 23 dicembre 1999 (e successive modifiche), tanto più che i soggetti nominati Direttori Generali non provenivano dall'esterno, ma erano dirigenti di ruolo con contratto a tempo indeterminato, in seguito collocati in aspettativa, per essere riassunti dallo stesso Ente con un contratto di diritto privato, gravante maggiormente sulle casse dell'Ente, rispetto ad un contratto di lavoro di diritto pubblico, conforme ai contratti collettivi nazionali;

- che quanto suddetto è accaduto per tre delle posizioni di Direttore Generale, rispettivamente di: a) di Coordinamento Sviluppo e Territorio (dott. Luigi Ulivieri per il periodo gennaio 2007 – luglio 2009); b) di Coordinamento Servizi Interni (dott.ssa Bartoli per il periodo gennaio 2007 – luglio 2009); c) di Coordinamento dei Servizi alla Persona (dott. Alessandro Belisario per il periodo gennaio – luglio 2009);

- che osservava la Procura poteva ritenersi ammissibile il trattamento economico attribuito ad una sola delle figure di Direttore Generale di Coordinamento (quella più elevata relativa al Settore Sviluppo e Territorio attribuita al Dirigente già in servizio e posto in aspettativa, dott. Luigi Ulivieri) mentre gli altri emolumenti erano da ritenersi illegittimi, ed in specie:

a) nella loro totalità quelli percepiti dai soggetti esterni non facenti parte del personale a tempo indeterminato della Provincia, nominati nel ruolo di Direttore Generale di Coordinamento Infrastrutture (ing. Giacomo Parenti) e di Direttore Generale di Coordinamento Servizi alla persona fino al 31 dicembre 2008 (dott.ssa Liuba Ghidotti);

b) nella misura eccedente lo stipendio tabellare la retribuzione di posizione massima attribuibile secondo i contratti collettivi nazionali della dirigenza (C.C.N.L. 23 dicembre 1999 e successive modifiche) al Direttore Generale di Coordinamento Servizi Interni (incarico conferito ad un Dirigente di ruolo posto in aspettativa - dott.ssa Lucia Bartoli) e, per soli 7 mesi del 2009, al Direttore Generale di Coordinamento dei Servizi alla persona (incarico conferito ad un dirigente di ruolo posto in aspettativa – dott. Alessandro Belisario);

- che specificava, inoltre, la Procura contabile come la determinazione della retribuzione di posizione riguardante le quattro figure di Direttori Generali di Coordinamento non appariva preceduta da nessun provvedimento valutativo concernente il peso ed il valore da assegnare alle funzioni attribuite, come dovrebbe essere per qualunque retribuzione di posizione, nell'ambito della dirigenza pubblica (nota prot. n. 393269 dell'8 ottobre 2012 del Dirigente della Organizzazione e Vice Segreteria Generale della Provincia di Firenze), in distonia dall'art. 27, comma 1, del C.C.N.L. 23 dicembre 1999;

- che nelle delibere di Giunta n. 503/2007 e n. 378/2007 si faceva riferimento unicamente alla fissazione dei valori della retribuzione in base ai parametri concernenti le figure della dirigenza pubblica ed ai valori di mercato per le figure dirigenziali equivalenti, in base all'art. 12, comma 3, del Regolamento di Organizzazione allora in vigore, in assenza di qualsiasi partecipazione del Nucleo di Valutazione e dell'esternazione dei motivi fondanti il livello retributivo;

- che secondo la parte attorea derivava un'illegittimità dalla delib. di Giunta Prov. n. 378/2007 che aveva rideterminato in modo retroattivo il valore delle retribuzioni dei Direttori Generali di Coordinamento, aumentandone l'importo, a decorrere dal 1° gennaio 2007, modificando quanto in precedenza stabilito con la delib. n. 503/2006 ed in contrasto, oltre che con ovvi principi di buona amministrazione (che prevedono che gli incrementi stipendiali delle funzioni dirigenziali possano essere attribuiti soltanto a conclusione del processo valutativo del valore delle posizioni dirigenziali stesse), anche con alcuni orientamenti della giurisprudenza contabile;

- che per le posizioni relative ai trattamenti economici antecedenti al 1° gennaio 2007, cioè prima della modifica regolamentare concernente lo status giuridico ed economico dei Direttori Generali di Coordinamento si evidenziavano alcune anomalie:

a) la retribuzione delle funzioni di coordinamento con un apposito compenso (€ 17.000,00 per la



dott.ssa Bartoli; € 12.000,00 per la dott.ssa Ghidotti; € 12.000,00 per l'ing. Parenti e € 19.000,00 per il dott. Ulivieri);

b) la retribuzione con apposito compenso delle funzioni di interim, cioè dello svolgimento temporaneo, oltre il proprio incarico, anche di incarichi dirigenziali vacanti nell'ambito della struttura della Pubblica Amministrazione, in difformità di quanto previsto, ad esempio, dall'ARAN (parere DB31 in data 17 ottobre 2002).

- che la parte attorea escludeva la responsabilità dei membri dell'apparato politico originariamente invitati a dedurre in forza della dicotomia (di competenze e responsabilità) prevista dalla normativa di specie ed in ogni caso non sussistendo l'elemento soggettivo per essi della colpa grave;

- che la Procura contabile, esaminata la posizione del dott. Rocco Conte, all'epoca dei fatti Dirigente a tempo determinato della Direzione dei Servizi Finanziari della Provincia di Firenze, pur ribadendo, alla luce del tessuto normativo e degli orientamenti giurisprudenziali, che il parere di regolarità contabile investisse necessariamente anche la legittimità delle deliberazioni proposte con conseguente responsabilità per il parere di regolarità contabile, riteneva che l'oggetto delle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 503 del 2006 e n. 378 del 2007 avessero una peculiare competenza "specificata", oltre a profili di copertura di bilancio, per cui il dott. Conte non avesse quelle competenze necessarie a valutare la legittimità di un atto complesso, come il trattamento economico dei quattro Direttori Generali di coordinamento che, comunque, rispettava il Regolamento interno (siccome modificato dalla delib. n. 415 del 20 novembre 2006), con relativa assenza di responsabilità;

- che diversa, con conseguente responsabilità, appariva la posizione del dott. Felice Strocchia, Segretario Generale della Provincia di Firenze negli anni in contestazione e titolare del parere di regolarità tecnica per le delibere della Giunta Provinciale n. 503 del 2006 e n. 378 del 2007, ad oggetto il trattamento economico dei quattro Direttori Generali;

- che la formulazione del suddetto parere, unitamente alla funzione ausiliaria di garante della legalità e delle correttezza amministrativa dell'azione dell'ente locale assegnata al segretario dell'ente locale, configurava la responsabilità del dott. Felice Strocchia per aver formulato parere di regolarità tecnica per le delib. Giunta Prov. n. 503/2006 e 378/2007;

- che le linee defensionali degli altri convenuti in giudizio, cioè dei Direttori Generali di Coordinamento, dott.ssa Liuba Ghidotti (gennaio 2007 – dicembre 2008), dott. Alessandro Belisario (gennaio – luglio 2009), ing. Giacomo Parenti (gennaio 2007 – luglio 2009), arch. Luigi Ulivieri (gennaio 2007 – luglio 2009) e dott.ssa Lucia Bartoli (gennaio 2007 – luglio 2009), si fondavano sull'assenza di danno erariale, e quindi di esclusione della responsabilità, atteso che secondo i convenuti i dati forniti dagli uffici provinciali al Ministero dell'Economia e Finanze erano non corretti e che, anzi, dalla nomina dei quattro direttori generali di coordinamento era derivato un risparmio di spesa per l'ente locale;

- che la Procura contestava l'assunto – prospettato dai convenuti in giudizio - relativo all'attendibilità dei dati esposti nelle memorie difensive e l'erroneità dei dati formulati dalla Procura contabile, atteso che il dato fornito dai convenuti, secondo la parte attorea, si basava su elementi fuorvianti per un corretto calcolo delle maggiori spese sostenute dalla Provincia, quale, per esempio, quello di prendere come riferimento (ante 2006) una retribuzione di base, comunque, non conforme alle norme, come quella della dott.ssa Bartoli che inglobava anche l'interim e la vicesegreteria, irregolari di per sé;

- che secondo la Procura contabile per effettuare un conteggio corretto non era sufficiente riferirsi soltanto alla macrostruttura direzionale (prima e dopo la nomina dei Direttori Generali di Coordinamento), ma bisognava tener presente il costo complessivo della dirigenza (sia quella a carico del fondo per il trattamento accessorio sia quella finanziata con altre risorse di bilancio);

- che non essendo stato decurtato, nella specie, il fondo per il trattamento accessorio, a seguito del collocamento in aspettativa e della stipula dei relativi contratti di diritto privato, l'esborso complessivo a carico delle finanze provinciali risultava, comunque, molto più elevato, poiché gli altri dirigenti, finanziati a carico del fondo, avevano beneficiato di risorse accessorie maggiori, con conseguenti maggiori spese sostenute dall'Amministrazione;

- che inoltre, deduceva la Procura, l'utilizzo dei contratti di diritto privato era avvenuto in violazione degli artt. 108 e 110 T.U.E.L., e non apparivano fondate le deduzioni di alcuni invitati secondo cui la maggiorazione era giustificata dal fatto che, alle funzioni svolte in precedenza era necessario aggiungere, in quota parte, le funzioni svolte in precedenza dal dott. Liborio Iudicello (ex Direttore Generale e Segretario Generale della Provincia), in modo tale da dover richiedere l'utilizzo di strumenti privatistici, poiché in questo caso, osservava la parte attorea, bisognava procedere alla decurtazione del fondo ex art. 26 del C.C.N.L. 23 dicembre 1999;

- che per quanto concerne il richiamo alla cd. “macrostruttura organizzativa”, organismo non previsto dai regolamenti, l’art. 8 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, siccome modificato nel 2006, prevedeva un Collegio di direzione generale, composto “dai Direttori preposti alle Direzioni Generali di coordinamento previste dall’art. 9. Alle riunioni partecipa il Segretario generale ed è invitato il portavoce del Presidente”;

- che per esaminare la gravosità del costo complessivo (deduceva la Procura) era necessario prendere in esame il complesso del costo del trattamento accessorio di tutta la dirigenza, prima e dopo l’operazione in questione e, indipendentemente dalla qualificazione giuridica (ex art. 108 e 110 del T.U.E.L.) dei contratti di diritto privato conclusi, era chiaro che i contratti erano di carattere extra – dotazionale (cfr. art. 12 del Regolamento vigente);

- che in altri termini, osservava la Procura, i contratti dei dirigenti di cui è causa, alcuni dei quali già presenti in dotazione organica, dovevano essere posti fuori dalla dotazione organica e corrisposti loro gli emolumenti sopra indicati;

- che questi soggetti, come ammesso da alcuni (Bartoli, Ulivieri e Parenti), avevano continuato a svolgere le funzioni svolte in precedenza, e tali funzioni/posizioni dirigenziali avrebbero dovuto essere qualificate come dotazionali, dal punto di vista giuridico ed economico, mentre in Provincia risultavano dotazionali solo quelle del dott. Ulivieri e della dott.ssa Bartoli, mentre l’ing. Parenti e la dott.ssa Ghidotti erano stati retribuiti “fuori fondo”, già prima del 2007;

- che si provvedeva, nella specie, a mettere fuori dotazione organica dei dirigenti che in realtà erano già in servizio per poi pagarli in forza di un contratto di diritto privato per svolgere la stesse funzioni di prima, con un’aggiunta per lo svolgimento anche di funzioni di direzione generale, prima svolte dal dott. Iudicello, in difformità dalla previsione normativa (art. 110, comma 2, T.U.E.L.) la quale non prevedeva l’utilizzo degli incarichi extradotazionali per lo svolgimento di funzioni dirigenziali dotazionali;

- che in riferimento all’asserita economicità della struttura, tre dei soggetti interessati (Bartoli, Ulivieri e Belisario per il 2009), dopo le modifiche del 2007, non erano stati più finanziati a carico del fondo per il trattamento accessorio, ex art. 26 del CCNL del 23 dicembre 1999, ma erano stati posti a carico di altre risorse di bilancio, per cui il trattamento accessorio prima del 2007 era stato utilizzato per retribuire anche i soggetti interessati, in quanto svolgenti funzioni dotazionali;

- che successivamente al 2007, deduceva la Procura contabile, le funzioni dotazionali dei dirigenti in questione non erano state più remunerate a carico del fondo per il trattamento accessorio, bensì finanziate con altri capitoli di bilancio, poiché questi soggetti erano stati beneficiati da un incarico (contratto e relativo trattamento economico) che li aveva posti fuori dalla dotazione organica;
- che il fondo del trattamento accessorio non era stato decurtato del valore delle posizioni dirigenziali poste a carico del bilancio dal 2007 in poi per i soggetti posti fuori dalla dotazione organica, anzi al contrario le spese della Provincia per il trattamento accessorio della Dirigenza erano aumentate;
- che le mancate decurtazioni (cioè la maggiore spesa) erano quantificabili, secondo la Procura, in € 287.744,00, e comunque un aumento dei costi per la Provincia si deduceva dai dati del conto annuale del personale per gli anni 2006, 2007 e 2008;
- che infatti il complesso di tutte le figure dirigenziali, in termini di cassa, aveva determinato un aumento degli esborsi a carico dell'Amministrazione quantificabile in € 538.171,00, siccome si evinceva dalla tab. di cui a p. 54 dell'atto introduttivo del giudizio, in termini di spesa sostenuta per i dirigenti provinciali, prima e dopo il 2007;
- che in ordine ai soggetti responsabili del danno in questione, ed in riferimento alla delib. 415/2006, ad oggetto la modifica del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e con cui erano state previste le regole generali che avevano disciplinato la scelta, l'inquadramento, il rapporto contrattuale ed il trattamento economico dei Direttori Generali di Coordinamento, la Procura evidenziava che la dott.ssa Lucia Bartoli, responsabile della Direzione era stato soggetto proponente, responsabile del procedimento e responsabile del parere di regolarità tecnica;
- che la successiva delib. di Giunta Prov. n. 503 del 2006, la quale aveva dato la prima attuazione alle disposizioni di cui all'art. 12, commi 3 e 7, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi era stata proposta dal Collegio di Direzione Generale (Bartoli, Parenti, Ulivieri e Ghidotti), ed il parere di regolarità tecnica (del 3 gennaio 2007) era peraltro successivo alla delibera di Giunta (avente data 27 dicembre 2006);

- che il dott. Strocchia aveva formulato parere di regolarità tecnica anche sulla delibera della Giunta Provinciale n. 378 del 2007, che integrava e parzialmente rettificava la precedente delibera n. 503 del 2006, aumentando in modo retroattivo il valore della retribuzione dei Direttori Generali di coordinamento, ed anche in questo caso il parere ex art. 49 T.U.E.L. aveva una data successiva (3 gennaio 2008) a quella della delibera di Giunta del 28 dicembre 2007;

- che concludeva la Procura contabile per una chiara presenza dell'elemento soggettivo idoneo a fondare la responsabilità amministrativa, sotto il profilo del dolo o quantomeno della colpa grave;

- che i soggetti convenuti in giudizio, oltre a non garantire una gestione economicamente vantaggiosa per la Provincia di Firenze, avevano direttamente beneficiato delle conseguenze economiche derivanti dai provvedimenti adottati, siccome emergeva dalla relazione del M.E.F. depositata in esecuzione della delega istruttoria disposta dal magistrato requirente;

- che tutti i soggetti convenuti in giudizio erano stati costituiti in mora con atto del 16 aprile 2012 del Dirigente della Direzione Organizzazione della Provincia di Firenze;

- che il danno prospettato dalla Procura contabile e cagionato alla Provincia di Firenze era pari a: a) € 1.175.351,15; b) in via subordinata nella somma di € 898.003,58; c) in via ulteriormente subordinata nella misura pari a € 538.171,00 o, in ulteriore subordine, nella somma di € 287.744,00;

- che nella ulteriore precisazione del danno imputabile ai convenuti, secondo la Procura contabile al danno pari a € 1.175.351,15 occorre sottrarre la somma pari a € 359.226,20 derivante dalla proroga dell'incarico dei quattro Direttori Generali di coordinamento disposta dal Presidente della Provincia (non imputabile per assenza della grave colpevolezza), per cui gli importi andavano quantificati sottraendo € 359.226,20 al danno prospettato in via principale ed € 166.513,33 al danno indicato in via subordinata:

a) in via principale € 816.124,15 (€ 1.175.351,15 - € 359.226,20) pari all'intera spesa sostenuta per il Collegio, con la sola deduzione della retribuzione di uno di essi;

b) in via subordinata € 731.490,25 (€ 898.003,58 - € 166.513,33), pari alle spese sostenute per i due dirigenti esterni;

c) in via ulteriormente subordinata € 538.171,00 (solo annualità 2007 – 2008), pari alla differenza algebrica del totale di spesa per tutte le figure dirigenziali dell'Ente, tra il 2008 e 2006;

d) in ulteriore subordine € 287.744,00 (solo annualità 2007- 2008), in misura corrispondente alla mancata decurtazione dal fondo di retribuzione di posizione e di risultato ex art. 26 CCNL del 23 dicembre 1999, delle quote di posizione erogate ai due dirigenti di ruolo;

- che la ripartizione del danno tra i soggetti indicati, tenuto conto del personale apporto causale alla realizzazione della fattispecie erariale, salva ogni diversa valutazione del Collegio giudicante, secondo la Procura era la seguente:

a) danno in via principale: pari a € 816.124,15 (45% alla dott.ssa Lucia Bartoli; 15% all'arch. Ulivieri; 10% all'ing. Parenti; 10% alla dott.ssa Ghidotti; 20% al dott. Strocchia);

b) danno in via subordinata: pari a € 731.490,25 (45% alla dott.ssa Lucia Bartoli; 15% all'arch. Ulivieri; 10% all'ing. Parenti; 10% alla dott.ssa Ghidotti; 20% al dott. Strocchia);

c) danno in via ulteriormente subordinata: pari a 538.171,00 (45% alla dott.ssa Lucia Bartoli; 15% all'arch. Ulivieri; 10% all'ing. Parenti; 10% alla dott.ssa Ghidotti; 20% al dott. Strocchia);

d) danno in ulteriore subordine: pari a € 287.744,00 (45% alla dott.ssa Lucia Bartoli; 15% all'arch. Ulivieri; 10% all'ing. Parenti; 10% alla dott.ssa Ghidotti; 20% al dott. Strocchia);

- che per tutte le ipotesi di danno la parte attorea chiedeva anche gli interessi legali a decorrere

dal momento dell'effettivo depauperamento del patrimonio dell'Amministrazione fino all'effettivo soddisfacimento delle ragioni del creditore;

- che si costituivano in giudizio tutti i convenuti:

a) la dott.ssa Lucia Bartoli (in data 14 novembre 2013) eccepiva:

- la prescrizione della responsabilità erariale;

- l'assenza di antigiuridicità della condotta e la insussistenza del danno;

- la mancanza del nesso di causalità con l'evento dannoso;

- il carattere strettamente politico della decisione di trasformare la funzione direzionale generale da monocratica a collegiale, considerato che le delibere (415/2006, 503/2006, 378/2007) erano state approvate dalla Giunta;

- l'insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave;

- l'erronea quantificazione del danno erariale;

- una diversa graduazione della responsabilità graduata con tutti quei soggetti, anche non evocati nel giudizio, che avevano concorso a cagionare il danno in questione, ed in specie gli organi politici (Presidente, Assessore al Personale e Giunta), Dirigente della Direzione Servizi Finanziari e Segretario Generale;

- l'esercizio del potere di riduzione;

b) il sig. Luigi Ulivieri depositava due autonomi atti defensionali (13 e 14 novembre 2014) con cui deduceva in ordine a:

- la prescrizione dell'azione di responsabilità;

- la infondatezza della dedotta illegittimità amministrativa per violazione dell'art. 108 T.U.E.L. in considerazione dell'ampiezza del potere regolamentare assegnato all'ente dalla normativa e dalla giurisprudenza e la conseguente assenza del danno erariale vista la insussistenza della spesa aggiuntiva;

- la mancanza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa grave;

- in subordine la riduzione dell'addebito;

- la opportunità di ordinare l'intervento in causa di tutti i soggetti destinatari dell'invito a dedurre ma poi non convenuti nel presente giudizio, visto che l'indirizzo volto alla riorganizzazione della Direzione Generale risaliva alla sfera politica, mentre all'apparato amministrativo, con le deliberazioni attuative, era ascrivibile l'implementazione delle suddette scelte;

c) il sig. Giacomo Parenti con memoria del 14 novembre 2013 formulava le seguenti osservazioni in ordine a:

- la prescrizione totale e, in subordine, parziale del credito;

- la presenza non di atti che rientravano nella "competenza propria di uffici tecnici o amministrativi", ma di atti che rientravano nella competenza esclusiva della Giunta (in specie



atti monocratici del Presidente e delib. di Giunta) e congiuntamente all'ascrivibilità di responsabilità in capo al Direttore dei Servizi finanziari;

- l'insussistenza del danno erariale;

- d) la sig.ra Liuba Ghidotti con atto di costituzione del 14 novembre 2013 deduceva che:

- la fattispecie generatrice del danno (prospettata in sede di invito a dedurre) era stata sostanzialmente confermata nell'atto di citazione ma era mutata la platea dei presunti responsabili del danno, non essendo stato individuato alcun profilo di responsabilità non solo a carico degli amministratori, che pure avevano adottato gli atti in contestazione (atti del Presidente della Provincia e deliberazioni di Giunta) ma neppure a carico del Direttore dei Servizi Finanziari;

- l'azione di responsabilità era prescritta;;

- vi era estraneità della sig.ra Ghidotti agli atti asseritamente produttivi del danno erariale;

- non era configurabile la colpa grave;

- vi era legittimità della nomina dei Direttori Generali di coordinamento ed insussistenza del danno erariale;

e) il sig. Felice Carmine Strocchia:

e-1) con atto defensionale del 31 ottobre 2013 deduceva in ordine all'archiviazione della posizione del Presidente della Provincia e degli altri amministratori, vista la loro posizione di preminenza nella direzione e coordinamento degli uffici (art. 50 D. Lgs. 257/2000) riconosciuta

da orientamenti seguiti dalla giurisprudenza di questa Sezione su vicende analoghe, rimarcando l'assenza assoluta della motivazione nel giustificare l'archiviazione, e chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli amministratori (indicati a pag. 35 dell'atto di citazione) ai sensi dell'art. 47 R.D. n. 1038/1933 e dell'art. 107 c.p.c., o quanto meno chiedeva che la Corte tenesse conto di tale circostanza ai fini della riduzione del danno nella denegata ipotesi di condanna;

e-2) con successiva memoria del 13 novembre 2013 il sig. Strocchia argumentava in ordine a:

- la insussistenza della domanda attorea per errata valutazione dei fatti e dei presupposti;
- la non invocabilità dell'esimente politica nella determinazione del trattamento economico, e la necessità di coinvolgere gli organi politici nella funzione di sovrintendenza degli uffici, siccome stabilito da questa Sezione in vicende analoghe.

Ritenuto che nell'udienza del 4 dicembre 2013, con ordinanza a verbale, il Collegio disponeva l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità indicate in successiva ordinanza e fissava la prosecuzione del giudizio all'udienza del 24 settembre 2014;

- che, tanto premesso, si rende necessario, ai fini di una compiuta disamina della fattispecie, l'integrazione del contraddittorio, al fine di dare la opportunità della partecipazione al giudizio e di accertare eventuali responsabilità, nei confronti dei sigg.ri :

a) Matteo Renzi, presidente pro-tempore della Provincia di Firenze;

b) Tiziano Lepri, Assessore al Personale pro-tempore della Provincia di Firenze;

c) Rocco Conte, nella qualità di soggetto preposto alla Direzione Servizi Finanziari della Provincia di Firenze in ordine alle vicende di cui è causa.

Il Collegio ritiene, quindi, di dover ordinare, ai sensi dell'art. 47 del r.d. n. 1038 del 1933 e dell'art. 107 c.p.c., l'intervento in causa del Presidente pro tempore della Provincia di Firenze dott. Matteo Renzi, dell'Assessore al Personale pro tempore della Provincia di Firenze dott. Tiziano Lepri, e del soggetto preposto alla Direzione Servizi Finanziari della Provincia di Firenze dott. Rocco Conte.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, riservata ogni decisione in rito e nel merito all'ulteriore fase del presente giudizio;

ORDINA

ai sensi dell'art. 47 del r.d. n. 1038 del 1933 e dell'art. 107 c.p.c. l'intervento in giudizio del Presidente pro-tempore della Provincia di Firenze dott. Matteo Renzi, dell'Assessore al Personale pro-tempore della Provincia di Firenze dott. Tiziano Lepri e del titolare della Direzione Servizi Finanziari della Provincia di Firenze, dott. Rocco Conte, secondo le formalità previste dall'art. 270 c.p.c..

FISSA

per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 24 settembre 2014 alle ore 10,30, e concede alle parti termine sino a venti giorni prima della suddetta udienza per il deposito di memorie e documenti.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2013.

Il Presidente f.f.

F.to Dott. Carlo Greco

Depositata in Segreteria il 27 FEBBRAIO 2014

Il Direttore di Segreteria

F.to dr.ssa Paola Altini